ALZHEIMER UNITI ONLUS
ITALY

SCHEDA PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2 LUGLIO 2016

	ASSOCIAZIONI AFFILIATE	PRESIDENTE	FIRMA	DELEGA
X	Alzheimer Uniti Roma	Luisa Bartorelli	Luisa Bartorelli	
	ARAD Bologna	Vincenzo Castiglione		
	AMAS Sardegna	Giovanni Piras		
X	ASDAM Mirandola	Anna Draghetti	Anna Draghetti	A.
X	AMA Novara	Maria Biolcati	[illegible]	
X	AMATA Umbria	Annalisa Longo		Prof. SENIN [illegible]
X	AMAR Rieti	Andreina Ciogli		Prof. ssa BARTORELLI [illegible]
	Splendida Dimora	Antonio Carparelli		

ALLEGATO A al R. del Rep. 20357
12/45

X	Casa Aima Latina	Daniela Berton	Daniela Berton	~~DANIELA BERTON~~
	AMMA Campobasso	Giovanna Di Soccio		
	PANTA REI Molise	Domenico Esposito		
	A.A.M.A.F I colori della memoria Crotone	Elio Nicoletta		
X	Alzheimer Aprilia Onlus	Giovanni Piantadosi		BERTON Daniela Berton
X	AFAM Macerata	Manuela Berardinelli		
	AMNESIA Napoli	Patrizia Bruno		
	GAFA Carpi	Annalena Ragazzoni		
X	AMA Amarcord S. Pietro in Casale	Maria Leggieri		MARIA LEGGIERI
	Moto Perpetuo Salerno	Alfonso Mauro		
X	AFA Palermo	Valeria Giuliana		~~VALERIA~~ MANUELA BERARDINELLI
	Alzheimer Uniti Palermo	Mario Barbagallo		
	Alzheimer Iblea	Gaetano Gubernale		

X	CASAlzheimer Albano	Mirko Menabue		MANUELA BERARDINELLI
	Alzheimer Uniti Abruzzo	Carlo D'Angelo		
X	Reattiva-Mente Vigevano	Maria Giovanna Cuzzoni		BIOLCATI
X	Alzheimer Uniti Plus	Serenella Galtieri		BARBARA BJ Heller
	AMA Ancona	Dalia Ilari		
	AMA Chieri	Guido Mantovani		
	~~Alzheimer Ol~~bia	~~Gianfranco Nizza~~rdo		
	TAM TIENI A MENTE			

ALLEGATO B al n. 20357/12145 di Rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"ALZHEIMER UNITI ITALIA ONLUS"

NOME E SEDE

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione Nazionale denominata "ALZHEIMER UNITI ITALIA ONLUS" con sede legale in Roma - 00147, alla Via Alessandro Poerio n.100 (d'ora in avanti "Associazione").

SCOPI E ATTIVITA'

ARTICOLO 2

L'Associazione ha natura di organizzazione non lucrativa di utilita` sociale, così qualificandosi nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico o anche con l'acronimo "ONLUS" come consentito per legge, persegue esclusivamente finalita` di solidarieta` sociale ed ha per scopi:

- l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero delle persone affette da demenza e dei loro familiari (d'ora in avanti "Beneficiari");
- la tutela dei diritti civIli dei Beneficiari;
- la partecipazione, in forma diretta o associata ad istituti di ricerca pubblici e/o privati, a ricerche scientifiche mirate a migliorare la qualità della vita dei Beneficiari e a contribuire alla scoperta di nuovi interventi, farmacologici e non, anche basati sull'utilizzo di ICT applicati alla persona e al suo contesto di vita.

ARTICOLO 3

Nel perseguimento di tali finalità e scopi l'Associazione svolge attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nonché della tutela dei diritti civili a favore dei predetti soggetti (d'ora in avanti "Attività"), ivi incluse le attività di:

- la rappresentanza a livello internazionale, nazionale, regionale o locale presso tutte le istituzioni, italiane ed estere, delle istanze relative ai Beneficiari legate al morbo Alzheimer (e agli altri tipi di demenza);
- la promozione della cooperazione ed integrazione delle risorse umane e materiali, italiane e straniere, che si manifestino disponibili ad uno sforzo comune nella lotta contro la malattia di Alzheimer (e gli altri tipi di demenza).
- la promozione della costituzione o affiliazione di associazioni, a livello locale, allo scopo di assicurare una capillare azione sul territorio nazionale per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- il coordinamento delle attività di quanti - associazioni, fondazioni, persone fisiche - condividono gli scopi dell'Associazione per favorirne il perseguimento unitario;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei professionisti, attraverso congressi, convegni, tavoli di discussione, attività culturali, ed ogni altra azione;
- la promozione di attività di orientamento, formazione e ag-

giornamento di tutte le figure professionali che operano in medesimi o analoghi settori dell'Associazione per consentire l'acquisizione di competenze specifiche in ambito assistenziale e relazionale a favore dei Beneficiari;
- la promozione della ricerca nel campo biomedico ed assistenziale, anche attraverso l'integrazione degli sforzi delle varie associazioni su progetti comuni;
- la vigilanza su servizi, esistenti o in via di attuazione, a favore dei Beneficiari, sulla qualità e l'equità delle cure erogate, anche in collaborazione con altri organismi che perseguono finalità o scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- la concessione dell'uso del nome "Alzheimer Uniti Onlus" agli Associati (come di seguito definti) per lo svolgimento di attività locali;.
- la collaborazione (in termini organizzativi ma non economici) alla tutela legale e sociale dei Beneficiari, in particolare ogni qualvolta la loro dignità venga pregiudicata in qualsivoglia maniera o si ravvisi la possibilità di ottenere una migliore politica ed una più adeguata legislazione;
- il compimento, comunque, di tutti gli atti necessari od utili alla realizzazione delle finalità e degli scopi associativi.

ARTICOLO 4

L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, collabora con quanti, persone, istituzioni od enti, in Italia e all'estero, a livello internazionale, nazionale, regionale o locale, si propongono finalita` similari. L'Associazione non puo` svolgere attivita` diverse dalle Attività, fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse (da considerarsi tali, a livello esemplificativo ma non esaustivo, quelle alle stesse accessorie, integrative o complementari).
L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione:
a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche` fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura debbono essere impiegati per la realizzazione delle attivita` di cui al presente Statuto;
b) eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente Statuto.

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 5

Possono divenirne associati dell'Associazione solo le persone giuridiche, pubbliche o private, e le associazioni, anche non riconosciute, senza scopo di lucro ed il cui Statuto preveda finalità o scopi identici o analoghi a quelli dell'Associazione e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazio-

ne. Ciascun Associato (come definito di seguito) ricoprirà gli incarichi conferitigli ai sensi ed effetti dello Statuto e parteciperà all'Associazione esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante pro tempore.

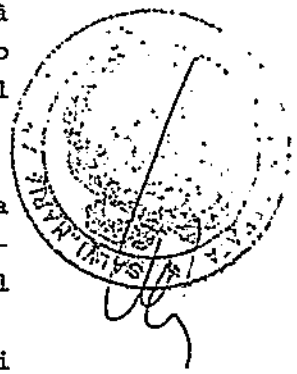

ARTICOLO 6

L'aspirante associato deve inviare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, all'Associazione una richiesta scritta di ammissione all'Associazione, corredata del proprio atto costitutivo e statuto.

Il Consiglio (come di seguito definito) entro la fine di ogni anno sociale decide, a propria insindacabile discrezione e senza alcun vincolo di motivazione verso il richiedente, sull'ammissione.

Qualora il richiedente venga ammesso (definiti ai fini dello Statuto "Associato"), egli deve pagare l'intera quota associativa per l'anno in corso, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ammissione ricevuta via raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC.

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota sociale.

La qualita` di Associato non e` trasmissibile.

QUOTA ASSOCIATIVA

ARTICOLO 7

La quota associativa viene deliberata dal Consiglio entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. Tale delibera indica l'ammontare, i tempi e i modi di pagamento.

In mancanza di tale delibera, la quota annuale si intende pari a quella dell'anno precedente da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno o entro 10 giorni dall'ammissione dell'Associato ex art.6 dello Statuto.

La quota associativa non è frazionabile né ripetibile dall'Associato a nessun titolo o ragione.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 8

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri:

Ogni Associato ha diritto di:

a) elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri del Consiglio e di ogni altro organismo in conformità al presente Statuto;

b) voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del regolamento;

c) partecipazione alle attività dell'Associazione.

L'Associato non può vantare alcun diritto patrimoniale nei confronti dell'Associazione.

Qualsivoglia prestazione effettuata dall'Associato a favore dell'Associazione si intende essere a titolo gratuito. Qualora tale prestazione sia effettuata su espressa delega scritta del Presidente, il Consiglio ha facoltà di deliberare, su ri-

chiesta dell'Associato ma a propria insindacabile discrezione e con obbligo di motivazione, un rimborso spese, totale o parziale, delle spese sostenute dall'Associato per tali attività e dettagliatamente documentate.

Qualora due o più Associati appartenenti alla stessa regione intendano costituire un comitato locale per meglio rappresentare le istanze proprie e dell'Associazione dinanzi alle istituzioni locali, dovranno darne previa comunicazione al Presidente e conformarsi alle indicazioni inserite nel regolamento dell'Associazione o, in mancanza, a quelle comunicate per iscritto dal Consiglio.

Ciascun Associato deve:

a) osservare quanto stabilito dallo Statuto, dal regolamento, ove adottato, e dalle delibere dell'Associazione (sia assembleari che consiliari);

b) sostenere e collaborare con gli organi dell'Associazione nell'assolvimento dei compiti statutari;

c) pagare regolarmente la quota associativa annuale.

In caso di violazione di un Associato di uno o più dei predetti doveri e previa comunicazione scritta inviata allo stesso da parte del Consiglio entro 1 anno da quando viene a conoscenza della violazione, tale Associato continua ad avere diritto di partecipare alla vita associativa ma perde i diritti di elettorato attivo e passivo e di voto di cui sopra al presente articolo. E' fatto salvo il diritto di esclusione ex art. 9 dello Statuto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

ARTICOLO 9

E'` esclusa la temporaneita` della partecipazione degli Associati alla vita associativa.

La qualità di Associato si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- estinzione dell'Associato.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente dell'Associazione con un preavviso di 30 giorni, fatto salvo quanto previsto dall'art.6, IV comma, dello Statuto.

E' motivo di esclusione:

a) il compimento da parte di un Associato, direttamente o indirettamente, di uno o più atti in contrasto con le finalità o gli scopi dell'Associazione o comunque contrarie al decoro e all'onorabilità dell'Associazione o dei singoli Associati;

b) la violazione da parte dell'Associato, direttamente o indirettamente, dello Statuto, del regolamento e delle delibere dell'Associazione;

c) il ritardo del pagamento della quota associativa annuale superiore a 6 mesi dalla rispettiva scadenza;

In tali casi il Presidente, motu proprio o su istanza di 9 membri del Consglio o di almeno la metà degli Associati, in-

via all'escludendo Associato una comunicazione contestandone la condotta e espressamente avvisandolo che qualora egli non rimedi o cessi, a seconda dei casi, tale condotta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ne sarà deliberata la sua esclusione. La tolleranza di una o più violazioni non vale acquiescenza e può essere contestata in ogni tempo.
Scaduto il termine, in caso di inadempimento dell'escludendo Associato, l'esclusione è deliberata dal Consiglio e comunicata all' Associato via raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, con effetto a decorrere dal ricevimento della stessa da parte dell'Associato.
L'Associato escluso può proporre opposizione entro 30 giorni dalla conoscenza della deliberazione con richiesta all'Assemblea di revoca del provvedimento. Su tale richiesta decide l'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi.
Nessun diritto patrimoniale o di altra natura verso l'Associazione spetta all'Associato che perde la relativa qualità.

SOSTENITORI

ARTICOLO 10

L'Associazione può avvalersi anche del contributo di sostenitori, sia persone fisiche che giuridiche, i quali, senza divenire Associati, versano a favore dell'Associazione un contributo una tantum o si impegnino a versare un contributo periodico.
In quest'ultimo caso tali sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attivita` dell'Associazione, nelle forme e tempi decisi dal Consiglio, ed a partecipare alle relative iniziative.

PATRIMONIO E RENDICONTO

ARTICOLO 11

Il patrimonio della Associazione e` costituito:
a) dai versamenti degli Associati fondatori con finalità di costituzione patrimoniale;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e dei relativi frutti;
c) da eventuali liberalità, anche a titolo di donazione o di lascito testamentario, che siano espressamente destinate a incrementare il patrimonio;
d) dal fondo patrimoniale o da fondi di riserva, da costituirsi eventualmente ad hoc, con eccedenze di bilancio;
Il patrimonio ed i redditi di gestione dovranno essere destinati al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
L'importo della quota sociale annuale, previsto nel punto a) verra` fissato, di volta in volta, dal Consiglio.

ARTICOLO 12

L'Associazione finanzia la propria attività mediante:
a) quote associative annuali e contributi volontari degli Associati pagati all'Associazione;
b) ricavi provenienti da manifestazioni e attività dell'Associazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: conve-

gni, pubblicazioni di documenti, vendita di testi e libri nonché da altre attività aventi carattere marginale);
c) dal contributo dei sostenitori ex art.10 dello Statuto;
d) ogni ulteriore entrata che, a qualsiasi titolo, incrementi l'attivo dell'Associazione.

Tali somme sono depositate presso uno o più istituti di credito individuati con apposita delibera dal Consiglio. L'impiego di tali somme così come ogni operazione finanziaria deve essere specificamente autorizzata per iscritto dal Presidente o da persona munita di apposita delega rilasciata dal Presidente e confermata dal Consiglio.

ARTICOLO 13

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La contabilita` relativa alle attivita` sociali e` tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture dalle stesse previste.
Entro la fine di ogni esercizio il Consiglio ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale nonché il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo i quali, entro quattro mesi dal predetto termine, devono essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli incarichi sociali sono accettati e svolti a titolo gratuito. Per la partecipazione alle riunioni degli organi e l'espletamento delle funzioni correlate alle cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente dimostrate, su richiesta dell'Associato interessato e approvato dal Consiglio.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 15

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare a ogni assemblea degli Associati (definita ai fini dello Statuto "Assemblea") sia ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.
L'Assemblea viene altresì convocata per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e comunque quando se ne ravvisa la necessità o o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati o dal Collegio (come di seguito definito), secondo quanto previsto dall'art. dello Statuto.

Ogni Assemblea viene convocata con preavviso di 15 giorni dal Consiglio mediante comunicazione scritta, da inviarsi via e-mail, fax, raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a ciascun Associato, nonché con la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione dell'avviso di convocazione, entrambi contenenti l'ordine del giorno, la data e il luogo di adunanza che può essere diverso dalla sede dell'Associazione. Alle Assemblee il Presidente puo` invitare a intervenire e relazionare anche soggetti non Associati.

ARTICOLO 16

Salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, ciascun Associato partecipa con diritto ad un voto personale e per ciascuna eventuale delega ricevuta. Gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, solo da altri Associati con diritto di voto che non ricoprano incarichi all'interno dell'Associazione.

A pena di invalidità, la delega deve contenere i dati identificativi e copia conforme o autocertificata del documento di identità del delegante, i dati identificativi del delegato, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

Il Voto viene esercitato per testa e per alzata di mano.

L'assemblea e` presieduta del Presidente (come di seguito definito); in sua assenza, da uno dei vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona designata all'uopo dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarita` delle deleghe e il diritto di partecipazione e votazione dei presenti e dei deleganti alla Assemblea stessa.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato a tale scopo tra gli Associati presenti dal presidente dell'Assemblea.

Salvo diversi quorum costitutivi o deliberativi previsti dallo Statuto, le deliberazioni dell'Associazione sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la meta` degli Associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo alla prima convocazione.

ARTICOLO 17

All'Assemblea sono riservate le seguenti materie:

(i) In sede ordinaria decide su:

a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio e del Collegio;

b) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, gli indirizzi e le direttive generali dell'attivita` dell'Associazione;

c) l'approvazione della modifica della composizione numerica del Consiglio;

(ii) in sede straordinaria decide su:

a) l'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento del'Associazione, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Associati presenti;
b) l'approvazione del programma di attività annuale predisposto dal Consiglio;
c) l'opposizione dell'Associato escluso ex art.9 dello Statuto;
d) la trasformazione dell'Associazione (ivi inclusi anche ma non solo il mutamento della natura giuridica o la fusione con altre associazioni), con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Associati presenti;
e) lo scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza dei voti dei due terzi degli Associati presenti;
f) su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione eccedente la somma di € 50.000,00;
g) l'approvazione di qualsiasi proposta ad essa sottoposta dal Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo (definiti ai fini dello Statuto "Consiglio") è l'organo associativo a cui è riservata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei modi e limiti seguenti.
Il Consiglio e` composto da un numero di membri compreso da nove a quindici, eletti dall'Assemblea tra i propri Associati attraverso il voto di lista.
L'elezione avviene attraverso la presentazione di liste formate secondo un principio di rappresentanza regionale: ogni Associato candidato di lista rappresenta sino ad un massimo di due regioni italiane (di cui una deve essere la propria regione di provenienza) ed all'interno della stessa lista ogni regione non può essere rappresentata da più di un Associato candidato.
Il Consiglio dura in carica tre anni, e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Ciascun Associato può essere rieletto come consigliere per non più di tre mandati consecutivi.
I consiglieri decadono dalla carica per:
- dimissioni;
- perdita della qualità di Associato;
- revoca per gravi motivi;
- assenza ingiustificata in almeno tre riunioni durante il proprio mandato.

La decadenza per revoca o assenza ingiustificata è proposta dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea.
In caso di decadenza o impedimento che duri da più di 12 mesi (a decorrere da quando è stato comunicato o dall'ultima assenza) di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione.

Nell'arco del triennio puo` essere sostituito per cooptazione solo un numero di consiglieri pari o inferiore alla meta` del numero dei componenti del Consiglio in carica. In caso di superamento di tale soglia ed entro 3 mesi dall'avveramento di tale circostanza, il Presidente o, in caso di sua inattività, da uno dei due vice-Presidente, o in caso di inattività, il Collegio convoca l'Assemblea per una nuova elezione del Consiglio.

ARTICOLO 19

Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo dal Presidente o, in sua vece, dal vice-Presidente più anziano in carica, ovvero tutte le volte che il Presidente lo richieda o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione, da effettuarsi anche a mezzo e-mail o fax, deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno.

Salvo diversi quorum costitutivi o deliberativi previsti dallo Statuto, le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale dal Consigliere cui è conferita dal Presidente, all'inizio della riunione e limitatamente alla stessa, la funzione di segretario verbalizzante.

ARTICOLO 20

Il Consiglio e` investito dei piu` ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta, ad eccezione di quelli attribuiti all'Assemblea o agli altri organi associativi dallo Statuto e dalle norme di legge vigenti in quel momento.

Tra i poteri del Consiglio sono inclusi anche ma non solo i poteri di:

a) nominare il Presidente dell'Associazione e i due Vice Presidenti;

b) predisporre il programma di attività annuale e curarne l'attuazione;

c) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;

d) predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, quest'ultimo corredato da una relazione sull'attività dell'Associazione;

e) redigere il regolamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati;

f) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione eccedente la somma di €10.000,00, ritenuto opportuno per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione nei limiti stabiliti dal

Statuto e dalle direttive dell'Assemblea e nel limite previsto dall'art.17, lettera "g", dello Statuto;
g) costituire comitati interni di almeno tre Associati a cui delegare apposite funzioni consultive relativi, a livello esemplificativo ma non esaustivo, ai rapporti con la stampa, ai rapporti con le istituzioni, ai rapporti con altre associazioni, etc);
h) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
i) decidere sulle richiesta di ammissione all'Associazione e sulla esclusione degli Associati;
j) eleggere i revisori dei conti;
k) proporre all'Assemblea la modifica della composizione numerica del Consiglio;
l) decidere sulla difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Associazione;
m) nominare il segretario e il tesoriere dell'Associazione.
In caso di urgenza o inattività del Consiglio, il Presidente, con parere scritto favorevole di almeno tre consiglieri da comunicarsi via fax o e-mail al Presidente, assume in via provvisoria i provvedimenti necessari in sostituzione del Consiglio, salva ratifica nella prima riunione successiva.
Il Consiglio centrale può rilasciare deleghe per incarichi specifici o per particolari atti.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 21

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente (definito ai fini dello Statuto "Presidente") e due vice-Presidente.
Il Consiglio puo` delegare ai singoli consiglieri o a gruppi di essi l'espletamento di determinati compiti o uffici.
Alle riunioni del Consiglio, il Presidente puo` invitare Associati non consiglieri nonché quanti altri ritenga opportuno, anche non Associati.

ARTICOLO 22

Il Presidente del Consiglio:
a) presiede le riunioni dello stesso;
b) presiede le Assemblee e dirige l'Associazione, sovrintendendo alle sue attività;
c) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
d) cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio ed a tal fine nomina e presiede la Giunta Esecutiva;
e) autorizza tutti gli atti patrimoniali, finanziari e amministrativi dell'Associazione, inclusi quelli deliberati dal Consiglio o dall'Assemblea;
f) nei casi di urgenza puo` esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
I vice-Presidenti hanno gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da esercitarsi in via congiunta.

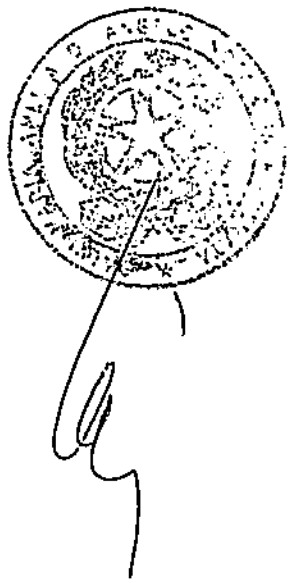

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 23

La gestione economico-finanziaria e quella del patrimonio dell'Associazione sono controllate da un collegio dei revisori dei conti (definito ai fini dello Statuto "Collegio") composto di tre membri effettivi, di cui almeno due aventi la qualifica di dottori commercialisti, e di due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianita` di nomina in caso di cessazione della carica.

I membri del Collegio dovranno essere eletti tra gli Associati. Qualora la compagine sociale non esprima tutte le professionalità di cui al primo comma del presente articolo, costoro saranno nominati dal Presidente tra soggetti non Associati. I membri del Collegio non dovranno essere né` parenti né affini, sino al quarto grado, dei componenti del Consiglio né avere rapporti di dipendenza con gli questo ultimi.

Il Collegio durante la prima riunione, convocata dal revisore anziano di carica, entro 45 giorni dalla data di elezione, nomina tra i membri effettivi il presidente, il quale convoca e presiede tutte le riunioni.

Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti due membri ed, in assenza del presidente, ricopre tale funzione il revisore effettivo piu` anziano.

ARTICOLO 24

Il Collegio e` investito di ogni piu` ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria e del patrimonio dell'Associazione, nonche´ sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura dell'associazione ed alle attivita` svolte.

In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio stesso dovra` provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario ed all'esame annuale del rendiconto consuntivo con relativa relazione da presentare all'Assemblea dei Associati.

Il Collegio dovra`, quando ne ravvisi la necessita`, convocare l'Assemblea con le modalita` di cui al precedente art. 15 dello Statuto; dovra` inoltre convocare l'Assemblea quando siano venuti a mancare tutti gli Amministratori onde procedere alla nomina degli stessi.

ARTICOLO 25

I membri del Collegio decadono dalla carica per:

- dimissioni;
- perdita della qualità di Associato;
- revoca per gravi motivi;
- assenza ingiustificata in almeno tre riunioni.

La decadenza per revoca o assenza ingiustificata è proposta dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea.

In caso di decadenza o impedimento che duri da più di 12 mesi (a decorrere da quando è stato comunicato o dall'ultima as-

senza) di un membro del Collegio, il Presidente provvede alla sua sostituzione per cooptazione con parere scritto favorevole di almeno tre membri del Consiglio.

GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 26

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, e da altri quattro membri nominati dal Presidente con parere favorevole scritto della maggioranza semplice del Consiglio. Possono essere nominati membri della Giunta Esecutiva anche persone fisiche estranee alla compagine associativa.
La Giunta Esecutiva ha funzioni esecutive o consultive a supporto del Presidente e del Consiglio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'esecuzione delle delibere consiliari, la redazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, etc).
La Giunta Esecutiva svolge le proprie funzioni entro i limiti e secondo modi e tempi indicati nell'incarico conferitole per iscritto dal Presidente o dal Consiglio. Ogni incarico si intende limitato ad una o più attività dettagliatamente indicata nell'incarico.
La Giunta Esecutiva può essere annualmente autorizzata dal Consiglio a disporre per l'esecuzione delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità e scopi dell'Assemblea di una somma non superiore a €15.000,00 all'anno, del cui impiego relazionerà all'Assemblea alla prima adunanza di ogni anno.
La Giunta Esecutiva riferisce si riunisce:
ogni sei mesi per redigere una sintetica relazione sull'esecuzione degli incarichi affidati da sottoporre al Consiglio;
ogni volta che il Presidente o almeno 7 membri del Consiglio ne facciano richiesta al Presidente.
La Giunta è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo da inviarsi a mezzo e-mail o fax ai membri
Per la validità delle sedute è necessario la presenza del Presidente e di altri due membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 27

I membri della Giunta Esecutiva decadono dalla carica per:
- espletamento dell'incarico conferito;
- dimissioni;
- perdita della qualità di Associato;
- revoca da parte del Presidente per gravi motivi;
- assenza ingiustificata in almeno tre riunioni.

La decadenza per revoca o assenza ingiustificata è proposta dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea.
In caso di decadenza o impedimento che duri da più di 12 mesi (a decorrere da quando è stato comunicato o dall'ultima assenza) di un membro della Giunta Esecutiva, il Presidente provvede alla sua sostituzione per cooptazione con parere scritto favorevole di almeno tre membri del Consiglio.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 28

Sono cause di scioglimento dell'Associazione:

- la volontà in tal senso dell'Assemblea che all'uopo delibera con quorum costitutivo costitutivo dei due terzi degli associati e con quorum deliberativo dei tre quarti dell'Assemblea;
- l'estinzione di tutti gli Associati;
- l'inattività dell'Assemblea continuata per oltre un anno;
- l'inattività del Consiglio continuata per oltre un anno, qualora il Presidente, il Collegio o l'Assemblea non adotti provvedimenti atti alla cessazione dell'inattività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nuova elezione del Consiglio).

In caso di liquidazione della Associazione per scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sara` devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita` sociale o a fini di pubblica utilita` salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, adottata dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/96; con la stessa deliberazione l'Assemblea provvedera` alla nomina di uno o piu` liquidatori definendone i poteri.

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 29

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione dello Statuto possono essere previste dal regolamento dell'Associazione che sarà elaborato dal Consiglio e approvato dall'Assemblea.

RINVIO

ARTICOLO 30

Per quanto non previsto nello Statuto o nel regolamento di cui al precedente articolo si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.